



Le operazioni di cambio nell'ambito di taluni tipi di mutui in valuta estera non costituiscono servizi di investimento

Non sono quindi soggette alle norme di diritto dell'Unione relative alla protezione degli investitori

I coniugi Lantos, cittadini ungheresi, hanno stipulato un contratto di credito al consumo con la banca Banif Plus Bank, finalizzato all'acquisto di un'automobile. Per ottenere un tasso d'interesse più favorevole rispetto a quello offerto per i mutui in fiorini ungheresi, hanno optato per un mutuo in valuta estera, esponendosi così al rischio di un apprezzamento di tale valuta rispetto al fiorino nel corso del periodo di rimborso.

Nell'ambito di un ricorso presentato dalla Banif Plus Bank dinanzi al Ráckevei Járásbíróság (giudice del distretto di Ráckeve, Ungheria), la coppia chiede a tale giudice di dichiarare che i contratti di credito in valuta estera rientrano nel campo di applicazione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari¹, di modo che la banca, in quanto ente creditizio, avrebbe dovuto, in particolare, valutare che il servizio fornito fosse adeguato o adatto.

Il Ráckevei Járásbíróság chiede alla Corte di giustizia se la concessione di un mutuo in valuta estera come quello di cui al procedimento principale possa essere considerato come prestazione di un servizio di investimento, al quale si applicano le disposizioni in parola della direttiva. Inoltre, il giudice ungherese chiede se la violazione di dette disposizioni comporti la nullità del contratto di mutuo.

Nella sua odierna sentenza, la Corte osserva innanzitutto che taluni atti di diritto dell'Unione che mirano a proteggere i consumatori possono rilevare in un caso come quello in discussione. Così è per quanto riguarda la direttiva 93/13², che d'altronde è già stata oggetto di una sentenza della Corte³ nello specifico contesto dei contratti di prestito al consumo in valuta estera, nonché le direttive 87/102⁴ e 2008/48⁵, che comprendono una serie di disposizioni di tutela, imponendo al mutuante determinati obblighi, relativi, in particolare, all'informazione dei consumatori.

La Corte constata, poi, che operazioni di cambio realizzate nell'ambito della concessione di un mutuo in valuta estera come quello in esame costituiscono attività puramente accessorie alla concessione e al rimborso del prestito. Infatti, dette operazioni fungono unicamente da modalità di esecuzione di queste due obbligazioni essenziali del contratto di mutuo.

Poiché il mutuatario mira solamente ad ottenere fondi in previsione dell'acquisto di un bene o di un servizio e non a gestire un rischio di cambio o a speculare sul tasso di cambio di una valuta estera,

¹ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).

² Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

³ Sentenza della Corte del 30 aprile 2014, *Kásler e Káslerné Rábai* (C-26/13), v. anche CP [66/14](#).

⁴ Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48).

⁵ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66, e rettifiche in GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40, e GU 2011, L 234, pag. 46).

le operazioni di cui trattasi non hanno lo scopo di realizzare servizi di investimento. Peraltro, in virtù della direttiva, tali operazioni non costituiscono neppure, di per sé, servizi siffatti.

Le operazioni di cambio in parola sono inoltre connesse ad uno strumento (il contratto di mutuo) che non costituisce uno strumento finanziario ai sensi della direttiva. A tal proposito, la Corte rileva che dette operazioni non vertono su un contratto finanziario a termine standardizzato («future»), in quanto non hanno per oggetto la vendita di un bene finanziario ad un prezzo stabilito al momento della conclusione del contratto. Nel caso di specie, il valore delle valute estere che dev'essere preso a riferimento per il calcolo dei rimborsi non è stabilito *ex ante*, ma è invece determinato sulla base del tasso di cambio di tali valute alla data di scadenza di ciascuna mensilità.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, **che le operazioni di cambio nell'ambito di mutui in valuta estera come quello in parola non costituiscono servizi di investimento, di modo che la concessione di un tale mutuo non è soggetta alle disposizioni della direttiva relative alla protezione dei consumatori.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575